

I.I.S. "ITALO CALVINO"

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Con il D.P.R. n. 249 del 24/6/98 e 235 del 21/11/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti) è stata abrogata la normativa concernente gli aspetti disciplinari ed è stato assegnato alle singole Istituzioni scolastiche il compito di predisporre un proprio regolamento di disciplina nel quale siano individuate le tipologie di comportamento non corretto, le relative sanzioni, gli organi competenti ed il procedimento, nonché di costituire un organo di garanzia interno alla scuola competente a pronunciarsi sulle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari irrogati.

Il presente regolamento disciplinare è da considerarsi, pertanto, parte integrante del regolamento generale della scuola.

TITOLO I - TIPOLOGIA DELLE MANCANZE E DELLE SANZIONI DI ALLONTANAMENTO

- Punto 1** - Mancanza di rispetto per le persone
- Comportamento scorretto rivolto verso tutti i soggetti scolastici e non scolastici interni ed esterni all'istituto. (sanzione prevista minimo 1 gg massimo 5 gg)
- Punto 2** - Mancanza di rispetto per i luoghi
- Comportamento scorretto rivolto verso quello che rappresenta l'Istituzione Scolastica. (sanzione prevista minimo 1 gg massimo 5 gg)
- Punto 3** - Mancanza di rispetto per i valori
- Comportamento scorretto rivolto verso i valori umani, gli ideali a cui aspira l'uomo nella sua vita. (sanzione prevista minimo 1 gg massimo 5 gg)
- Punto 4** - Mancanza di rispetto per i doveri
- Comportamento scorretto verso gli obblighi sanciti nei regolamenti. (sanzione prevista minimo 1 gg massimo 5 gg)
- Punto 5** - Sottrazione / danneggiamento di beni
- Comportamento intenzionale rivolto alla sottrazione o al danneggiamento di un bene dell'istituto o nei confronti del quale l'Istituto deve farsi carico. (sanzione prevista minimo 5 gg massimo 15 gg)
- Punto 6** - Comportamento violento nei confronti di compagni. (sanzione prevista minimo 10 gg)
- Punto 7** - Comportamento violento nei confronti del personale scolastico. (sanzione prevista minimo 10 gg)

TITOLO II - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI AD IRROGARLE

Art. 1 Richiamo verbale del Docente / Capo d'Istituto:

atteggiamenti non gravi né reiterati che risultino tuttavia non funzionali all'apprendimento o in contrasto con le regole di condotta già previste nel Regolamento d'Istituto.

Art. 2 Ammonizione scritta annotata dal docente sul registro di classe e/o ammonizione del Capo d'Istituto.

a) comportamenti che vengano meno alle comuni regole di rispetto o che potrebbero nuocere alle persone (compagni, personale docente e non, soggetti esterni);

b) comportamenti di negligenza o mancanza di autocontrollo che possano configurare un rischio di danneggiamento al patrimonio e/o alle strutture della scuola ovvero provochino danno sia pure di non grave entità;

c) comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola.

Il provvedimento di cui sopra è comunicato dal docente che l'ha adottato alla famiglia dello studente interessato e al coordinatore di classe.

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al consiglio di classe, questi dovrà comunicarlo al coordinatore della classe, il quale provvederà ad informare la famiglia dello studente.

Art. 3 Ammonizione sottoscritta dal C. di C. nella composizione allargata ai rappresentanti eletti :

- comportamenti gravi e/o reiterati tali da configurare una situazione limite per la sanzione di cui al successivo art. 4.

Il provvedimento adottato dal C. di C. è comunicato dall'Ufficio di Presidenza alla famiglia dello studente interessato.

Art. 4 Allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni, deliberato dal C. di C. allargato ai rappresentanti eletti :

- comportamenti intenzionali che rechino pericolo e/o danno alle persone;
comportamenti intenzionali che procurino danneggiamento del patrimonio o delle strutture della scuola, fermo restando l'obbligo del risarcimento del danno come già previsto nel Regolamento d'Istituto;

- comportamenti intenzionali che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola

Il provvedimento adottato dal C. di C. è comunicato dall'Ufficio di Presidenza alla famiglia dello studente interessato.

Art. 5 Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni che può arrivare fino al termine dell'anno scolastico ed all'esclusione dallo scrutinio finale o dagli esami di stato, deliberato dal C. di I.

- in conseguenza di reati e/o di comportamenti intenzionali che configurino pericolo grave per l'incolumità delle persone ovvero per l'integrità delle strutture scolastiche.

Il provvedimento adottato dal C. di I. è comunicato dall'Ufficio di Presidenza alla famiglia dello studente interessato.

Art. 6 La durata del provvedimento è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno anche con sanzioni accessorie.

Altresì si dovrà tener conto di:

- attenuanti (riduzione max. 50%) quali: il profitto, la prima menzione, la provocazione, ecc.
- aggravanti (maggiorazione max. 50%) quali: motivi futili e/o abietti, la premeditazione, ecc.

Art. 7 Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica.

Art. 8 Le sanzioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 si intendono applicabili, per le stesse tipologie di comportamento, anche in situazioni scolastiche che abbiano luogo fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite d'istruzione, gite scolastiche ecc.

Art. 9 Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

TITOLO III TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI

Art. 1 Prima dell'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del titolo II, lo studente ha diritto di esporre le proprie ragioni, che saranno riportate nel verbale, sia redigendo apposita relazione sia verbalmente durante la riunione del consiglio.

L' alunno maggiorenne sottoscriverà la relazione e potrà essere assistito dai genitori o da un legale durante la riunione del C. di C. o del C. di I. .

L'alunno minorenni sottoscriverà la relazione che dovrà essere controfirmata dal genitore o dal tutore. Durante la riunione del C. di C. o del C. di I. dovrà essere assistito dai genitori o dal tutore o da un legale.

Art. 2 L'istruttoria per la convocazione del C. di C. per deliberare l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 3, 4, 5 del titolo II deve concludersi tra i 3 e i 10 giorni dalla contestazione del fatto.

Art. 3 Contro la sanzione di cui all'artt. 3, 4 e 5 tit. II è ammesso ricorso da parte dello studente o di chiunque vi abbia interesse all'Organo di Garanzia, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione comminata.

L'Organo di Garanzia decide sull'impugnativa entro 10 giorni dalla sua presentazione.

Art. 4 Contro le sanzioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 tit. II e convalida dell'organo di garanzia è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva sull'impugnativa secondo la procedura prevista dal comma 4 art.328 T.U.(d.lgs.297 del 16/2/1994) entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Art. 5 Contro la sentenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è ammesso ricorso al T.A.R. e successivamente al Consiglio di Stato.

Art. 6 Le sanzioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 tit. II deliberate dal C. di C. o dal C. di I. sono esecutive.

TITOLO IV COMPOSIZIONE DEI VARI ORGANI ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia è così composto:

- un genitore eletto dai genitori;
- uno studente eletto dagli allievi;
- un docente designato dal Consiglio di Istituto;
- presiede Dirigente Scolastico
- in caso di mancata elezione di un membro, la designazione spetterà ai rappresentanti delle rispettive componenti del Consiglio di Istituto.

Per tutte le componenti sopra indicate sono eletti (o designati) sia membri ordinari che membri supplenti.

L'organo è regolarmente deliberante con la presenza di tre membri.

In caso di parità di votazione si considererà il provvedimento più favorevole all'impugnante.

In caso di astensione, di uno dei membri, il voto non influisce sul conteggio.

Nel caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) subentrerà il membro supplente.

I membri rimangono in carica un anno scolastico.

CONSIGLIO DI CLASSE "APERTO"

Il Consiglio di Classe Aperto è così composto:

- a) I Docenti della Classe
- b) I rappresentanti dei Genitori (se eletti)
- c) I Rappresentanti degli Alunni (se eletti)
- d) Presiede o un delegato del D.S. o il Coordinatore di Classe (con delega de D.S.)

Le elezioni dei rappresentanti seguono le Leggi vigenti

Sono ammessi come uditori gli alunni e i genitori della classe (non possono votare o sostituire i membri assenti o dimissionari anche se della loro componente).

L'organo è regolarmente deliberante con la presenza della metà più uno dei componenti.

In caso di parità di votazione si considererà il provvedimento più favorevole all'alunno

Nel caso che un membro sia parte in causa (es. coinvolto personalmente) o indirettamente interessato (es. parentela) potrà partecipare al procedimento, ma non potrà essere presente al momento della votazione. Tale norma non potrà essere applicata di docenti se coinvolti nell'ambito istituzionale.

I membri rimangono in carica un anno scolastico.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto è così composto:

- a) I rappresentanti dei Docenti
- b) I rappresentanti dei Genitori
- c) I rappresentanti degli Alunni
- d) I rappresentanti degli ATA
- e) Il Dirigente Scolastico

Le elezioni dei componenti seguono le Leggi vigenti.

L'organo è regolarmente deliberante con la presenza della metà più uno dei componenti.

In caso di parità di votazione si considererà il provvedimento più favorevole all'alunno

Nel caso che un membro sia parte in causa (es. coinvolto personalmente) o indirettamente interessato (es. parentela) potrà partecipare al procedimento, ma non potrà essere presente al momento della votazione. Tale norma non potrà essere applicata di docenti se coinvolti nell'ambito istituzionale.

TITOLO V FASI DEL PROCEDIMENTO

a) Comunicazione di avvio:

L'avvio del procedimento si formalizza quando un docente redige una ammonizione sul registro di classe o una relazione scritta sul fatto e lo comunica al Coordinatore di Classe o suo sostituto.

b) Formalizzazione istruttoria

- Si esplica con l'apertura di un fascicolo contenente fotocopia dell'ammonizione o la relazione

c) Il Coordinatore di Classe:

- comunica allo studente e alla famiglia l'apertura dell'istruttoria e invita a esporre le proprie ragioni verbalmente e/o redigendo apposita relazione.
- raccoglie informazioni sul fatto

Tra il terzo e il decimo giorno redige una relazione e:

i. archivia il fascicolo ritenendo l'incontro/colloquio con la famiglia risolutivo.

ii. informa il D.S sul fatto e convoca il C. di C. o chiede di convocare il C. di I. per il giudizio di merito. Pertanto:

- riunisce il Consiglio di Classe aperto entro 7gg (oppure in 3gg con procedura breve)
- informa l'alunno e la famiglia della convocazione del C. di C. per discutere il caso nonché la possibilità di accedere agli atti.
- se presiede il Consiglio di Classe redige apposito verbale motivando, ampiamente, su quanto deliberato. Nel caso in cui non fosse il delegato, il verbale dovrà essere redatto da chi presiede.
- è possibile il rinvio al C. di I. degli atti.
- il verbale deve essere depositato in segreteria entro 3 gg dalla data dell'assemblea.

Analogha procedura vale per la convocazione del C. di I.

e) La segreteria didattica comunica la sanzione deliberata all'alunno e alla famiglia

f) Contro la sanzione è ammesso ricorso da parte dello studente, o di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione comminata.

L'Organo di Garanzia decide sull'impugnativa entro 10 giorni dalla sua presentazione, qualora non decida entro tale termine la sanzione è confermata.

Contro il provvedimento dell'organo di garanzia è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva sull'impugnativa secondo la procedura prevista dal comma 4 art. 328 T.U.(d. lgs. 297 del 16/2/1994) entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Contro il provvedimento del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è ammessa ricorso al T.A.R. e successivamente al Consiglio di Stato.